



# Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

## D.L. 104/2023 / A.C. 1436

Dossier n° 41 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
29 settembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1436
D.L.	104/2023
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
Iter al Senato:	Sì
Date:	
pubblicazione in G.U.:	10 agosto 2023
approvazione del Senato:	28 settembre 2023
presentazione:	29 settembre 2023
assegnazione:	29 settembre 2023
scadenza:	9 ottobre 2023
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Il provvedimento oggetto di conversione - così come approvato, con modificazioni, dal Senato - consta di **41 articoli**, suddivisi in **5 capi**:

- **Capo I**, misure urgenti a tutela degli utenti (artt. 1-4);
- **Capo II**, misure urgenti in materia di attività economiche (artt. 5-12);
- **Capo III**, disposizioni in materia di investimenti (artt. 13-23);
- **Capo IV**, disposizioni finanziarie (artt. 24-27);
- **Capo V**, disposizioni finali (artt. 28-29).

L'**art. 1**, come interamente sostituito in sede di conversione al Senato, assegna all'**Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori** in materia di **trasporto aereo**. Specialmente in presenza di condotte restrittive della concorrenza o dell'abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle **rotte insulari** e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale, l'AGCM può avviare il procedimento di accertamento delle fattispecie vietate dalla legge n. 287 del 1990.

È poi espressamente vietato porre in essere le menzionate condotte mediante la **profilazione degli utenti** o la loro **discriminazione sulla base del dispositivo** adoperato per effettuare la prenotazione. Dato l'ampliamento dei compiti dell'AGCM, l'art. 1 dispone il potenziamento del relativo organico, con relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 2** impone alle amministrazioni competenti la fissazione di **livelli massimi tariffari** praticabili da vettori aerei destinatari di **oneri di servizio pubblico** ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi di deroga al regime concorrenziale di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) 1008/2008, il **livello massimo tariffario** sia indicato nel **bando di gara** quale requisito oggettivo dell'offerta.

L'**articolo 3** reca un **consistente intervento** sulla disciplina delle **licenze per i taxi**.

Anzitutto, quanto al **numero delle licenze**, distingue tra i comuni **in generale** e i comuni **capoluogo di regione**, sede di **città metropolitana** o di **aeroporto**. In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del

concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un **incentivo** finalizzato all'acquisto di **veicoli a basso livello di emissioni**; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.

Circa la **regolazione** del **traffico** dei taxi, viene prevista un'**intesa** in sede di **Conferenza unificata** finalizzata a prevedere **corsie preferenziali** nelle aree urbane ed aree di sosta con **colonnine di ricarica** per i taxi elettrici.

Infine, sono apportate **modifiche** alla legge n. **21** del **1992** (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

L'**articolo 4** istituisce un **fondo**, con dotazione di **15 milioni di euro** per il 2023, a favore dei **viaggiatori** e degli **operatori** del settore turistico e ricettivo che hanno subito **danni economici** a causa degli eventi eccezionali, determinati dai **roghi** e dagli **incendi** che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la **Sicilia** e la **Sardegna**.

L'**articolo 5**, come modificato in sede referente, riconosce un incentivo, sotto forma di **credito d'imposta**, alle **imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano **investimenti** in **progetti di ricerca e sviluppo** relativi al settore dei **semiconduttori**, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto legge sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Istituisce, inoltre, il **Comitato tecnico permanente per la microelettronica**, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.

L'**articolo 5-bis** modifica l'articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dispone la **disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica** di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle **aree sottoposte al vincolo di rimboschimento**, individuate ai sensi dell'articolo 136 del Codice.

L'**articolo 6** incrementa la dotazione del **Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica** (FIRST) e del **Fondo per la crescita sostenibile** in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo **Chips Joint Undertaking**.

Il comma **2-bis** – inserito in sede referente – prevede che i periodi di lavoro eventualmente già prestati, presso il medesimo ente pubblico di ricerca, con contratto a tempo determinato nonché con mansioni appartenenti agli stessi profilo e area (o categoria) di inquadramento rispetto a quelli del successivo rapporto a tempo indeterminato, concorrano a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.

L'**articolo 7** integra la disciplina dei **poteri speciali del governo** recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stato inserito nel testo il comma **2-bis** che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulta applicabile la disciplina del **Golden power** (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

L'**articolo 8** aumenta, in relazione alle **grandi imprese** che beneficiano di **aiuti di Stato** per l'effettuazione di investimenti produttivi, **da cinque a dieci anni la durata del periodo**, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, **durante il quale** una eventuale **delocalizzazione** dell'attività interessata all'esterno dell'UE e dello Spazio economico europeo comporta la **decadenza del beneficio** e l'irrogazione di una **sanzione** pari ad un importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

L'**articolo 9** prevede che siano considerati di **interesse strategico nazionale** per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di **Osservatori astronomici** nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

L'**articolo 10** autorizza la spesa di **2,9 milioni di euro** per l'anno **2023** in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di **contenere** il fenomeno della diffusione della specie del **granchio blu** (*Callinectes sapidus*). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un **Fondo** con dotazione di **500 mila euro** per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

L'**articolo 10-bis**, introdotto nella fase referente, reca modifiche alla disciplina del **sistema sanzionatorio** a carico dei soggetti che operano nella **riproduzione animale**, di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 52 del 2018.

L'**articolo 11** consente alle **imprese agricole** che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro.

La **ripartizione** dell'importo da assegnare alle regioni a è effettuata con decreto del **Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, previa **intesa** in sede di **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano**, con **preferenza** per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stata autorizzata, per i medesimi interventi, la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023, è stata prevista l'assegnazione di un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici e si è consentito alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016.

L'**articolo 11-bis**, introdotto nella fase referente, modifica disposizioni che regolano le modalità con le quali le regioni danno **attuazione al calendario dell'attività venatoria** previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

L'**articolo 11-ter**, introdotto anch'esso durante l'esame in sede referente, novella l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di **protezione della fauna selvatica** e di **prelievo venatorio**, con l'aggiunta di ulteriori commi. Con tali modifiche viene prevista una **sanzione amministrativa** per i detentori di **munizioni entro determinate concentrazioni di piombo**, nell'esercizio di attività di tiro all'interno e non oltre 100 metri dalla zona umida.

L'**articolo 12** reca misure relative ai **lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa**.

L'**articolo 12-bis**, introdotto in sede referente, dispone che le procedure adottate per la **mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo** non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su **informazioni aggiornate** derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

L'**articolo 12-ter**, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, modifica [l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003](#) recante una serie di **disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili**.

L'**articolo 12-quater** – anch'esso inserito in sede referente – reca **norme transitorie di deroga** relative ai **trattamenti di integrazione salariale straordinaria** riconosciuti in favore di **imprese industriali** rientranti in **piani di sviluppo strategico**.

L'**articolo 13** prevede la possibilità per il **Consiglio dei ministri** di dichiarare il **preminente interesse strategico nazionale** di grandi **programmi d'investimento esteri** sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata**, sono nominati commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti". Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, **ordinanze in deroga alle disposizioni di legge** diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (cd "*golden power*") e nel rispetto dei vincoli unionali. Nel caso in cui la **deroga** riguardi la **legislazione regionale**, l'ordinanza è adottata **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-Regioni**.

Si prevede, inoltre, il rilascio – previa conferenza di servizi – di un'**autorizzazione unica** da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Detta autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.

L'**articolo 13-bis** - introdotto durante la fase referente in Senato - traspone nel decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. **118 del 2023** ("Misure urgenti in materia di **finanziamento di investimenti di interesse strategico**"), la cui **abrogazione** è disposta dall'**articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione**, con salvezza degli effetti.

E' dunque autorizzata una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie,

nonché disposta una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a d.P.C.M.

L'**art. 14** introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società **Stretto di Messina S.p.A.**, concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, prevedendo in suo favore un regime di deroga di talune disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).

In particolare, da un lato sono previste **deroghe** alla disciplina e ai limiti di determinazione dei **compensi** dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza e, dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un **aumento di capitale** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 15** autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di **prestazione di servizi di ormeggio**, a tal fine modificando *in parte qua* il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al d.P.R. n. 328 del 1952. In sostanza, la disposizione è volta a ricondurre l'ormeggio al novero dei servizi portuali in generale e ad assoggettarlo al relativo regime.

L'**articolo 16**, comma 1, reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli **interventi autostradali di preminente interesse nazionale** indicati nell'Allegato IV-bis del D.L. 77/2021. In sede referente sono stati inseriti ulteriori commi che recano norme relative agli affidamenti da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (comma 1-*bis*) e modificano la disciplina della Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (commi 1-*ter* e 1-*quater*).

L'**articolo 17** reca misure urgenti per il **trasporto pubblico locale**, modificando, tra l'altro, le **modalità di ripartizione del Fondo Nazionale TPL** e attribuendo al **Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma** i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Con una modifica approvata in sede referente, per **accelerare la realizzazione della Linea C** della Metropolitana di Roma, **si autorizza** il Commissario straordinario ad approvare eventuali **accordi transattivi** tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A.

L'**articolo 18** reca alcune disposizioni volte a garantire il **rispetto del cronoprogramma** dei **progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie** finanziati con **risorse del PNRR**, del Piano nazionale complementare (**PNC**) o da programmi cofinanziati dai **fondi strutturali** dell'Unione europea.

L'**articolo 18-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano.

L'**articolo 19** istituisce un apposito Fondo, denominato '**Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni**' con l'obiettivo di realizzare gli **interventi urgenti di messa in sicurezza** di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.

L'**articolo 19-bis**, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede la nomina un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte.

L'**articolo 20** precisa che il settore dell'**autotrasporto merci** è **escluso** dall'ambito delle **competenze** dell'Autorità di regolazione dei trasporti (**ART**), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dispone, conseguentemente, che il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

L'**articolo 21**, modificato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni volte a facilitare il **risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario**, mediante l'attribuzione di una **anticipazione** di liquidità, fino all'importo massimo annuo di **100 milioni** di euro per gli anni **2024, 2025 e 2026**, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il **pagamento dei debiti ammessi** alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un **piano di ammortamento** a rate costanti della durata massima di **10 anni**.

Viene prevista, poi, l'attribuzione, fino all'importo massimo di **2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**, di una **anticipazione di liquidità** in favore dei **comuni in procedura di predissesto**, il cui **piano di riequilibrio** finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel **2015** per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della **sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019**.

Il **comma 6**, infine, prevede la concessione di un **contributo** di parte corrente in favore dei **comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana** che si trovano nelle condizioni di **dissesto** e di **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**, nel limite complessivo massimo di **2 milioni** di euro per l'anno **2023**, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli **eventi eccezionali** che nel mese di **luglio** hanno colpito il territorio della Regione siciliana.

L'**articolo 21-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli **enti locali in esercizio provvisorio** possono impegnare rientrano anche quelle per le **assunzioni di personale**, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario.

Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli **enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari**, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione **anche in condizione di esercizio provvisorio**.

L'**articolo 21-ter**, introdotto in sede referente, attribuisce ai **comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016** la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l'articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'**articolo 22** stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le **funzioni amministrative** in materia di **bonifiche e di rifiuti**, agli **enti locali**. La disposizione in esame è stata introdotta a seguito della [sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023](#), relativa al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

L'**articolo 23**, modificato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, apportando una serie di **modifiche** di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (**c.d. decreto alluvioni**).

L'**articolo 24** proroga il termine per avvalersi della **detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023** (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) per gli interventi realizzati sugli **edifici unifamiliari**, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'**articolo 25** introduce l'**obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito**, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di suo mancato assolvimento.

L'**articolo 26**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, istituisce un'**imposta straordinaria**, per l'anno 2023, sui **margini di interesse** (cd. **extraprofitti**) delle **banche** operanti nel territorio dello Stato.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di **un'aliquota del 40 per cento**:

- la **base imponibile viene** configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Resta ferma l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente;

- il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 dell'attivo alla misura dello **0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio**;

- in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, **non inferiore a due volte e mezzo l'imposta** - calcolata *ex lege* - a una **riserva non distribuibile**. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati;

- è fatto **divieto** alle banche di **traslare gli oneri** derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui **costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali**; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

Resta fermo che l'imposta è **indeducibile da IRES e IRAP** e il relativo **gettito** è destinato al finanziamento delle misure per la **concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa**, nonché a ulteriori **interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese**. Con le modifiche in sede referente il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'**articolo 27** ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di **estinzione anticipata dei crediti al consumo**, prevedendo la **restituzione di tutti i costi** sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

L'**articolo 28** reca l'**autorizzazione al Ministro dell'economia** e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio** ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.

L'**articolo 29** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e, dunque, **l'11 agosto 2023**.

**Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla**



## legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 29 articoli per un totale di 101 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 41 articoli per un totale di 158 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, a **10 distinte finalità**, che il titolo del decreto-legge raccoglie poi in due grandi ambiti di intervento: "tutela degli utenti" e "attività economiche, finanziarie e investimenti strategici"; in proposito si rileva che i due ambiti di intervento non appaiono comunque idonei a definire la *ratio* unitaria del provvedimento; si ricorda infatti che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha argomentato che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge", argomentazione che appare applicabile anche agli ambiti di intervento sopra indicati; quanto alle dieci finalità ricavabili dal preambolo (interventi in settori strategici con particolare riferimento a semiconduttori e microelettronica; tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo; sostegno ai viaggiatori in Sicilia e Sardegna; interventi nel trasporto pubblico locale; potenziamento servizi di connettività; adeguamento dei valori emissivi soglia; realizzazione opere infrastrutturali strategiche ed opere pubbliche; aggiornamento base di calcolo canoni di concessione delle aree gestite dalle autorità di sistema portuale; bonifica dei siti e smaltimento dei rifiuti; incentivi per l'efficienza energetica) si ricorda che in una precedente analoga occasione il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Legislatore di "assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)" (parere del 13 settembre 2023 sul disegno di legge C. 1373 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023); *ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento* la riconducibilità alle finalità sopra indicate dell'articolo 5-*bis* (disapplicazione di alcune norme del codice dei beni culturali nelle aree sottoposte al vincolo del rimboschimento); dell'articolo 6, comma 2-*bis* (computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca); dell'articolo 10 (contrasto alla diffusione del "granchio blu"); dell'articolo 10-*bis* (sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale); dell'articolo 11 (misure per imprese viticole colpite da attacchi della peronospera); dell'articolo 11-*bis* (calendario venatorio); dell'articolo 11-*ter* (sanzioni per detentori munizioni in ambito venatorio); dell'articolo 12-*bis* (riciclaggio e finanziamento del terrorismo); degli articoli 21, 21-*bis* e 21-*ter* (misure in materia di enti locali).

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 158 commi 13 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un DPR, due DPCM, otto decreti ministeriali e due provvedimenti di altra natura; in sette casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La disposizione di **cui all'articolo 5-*bis***, in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), appare sovrapponibile, nella sua attuale formulazione, all'articolo 7, comma 3, del disegno di legge C. 1341 in materia di tutela del *Made in Italy*. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento*

Nel decreto-legge è confluito (**all'articolo 13-*bis***) il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda altresì che anche la lettera del **Presidente della Repubblica** ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare" e che la **sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018** afferma che il fenomeno della confluenza arreca "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento";

Alcune disposizioni prevedono il ricorso a decreti del presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, **l'articolo 13, comma 3**, prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di programmi di investimento esteri; **l'articolo 19-*bis*, comma 1**, prevede invece la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della variante di Demonte; in entrambi i casi si opera una **deroga, peraltro solo implicita**, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano

nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

L'articolo 13, comma 4, prevede che il commissario straordinario per la realizzazione di programmi di investimento esteri possa adottare ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del "codice antimafia" (decreto legislativo n. 159 del 2011); della disciplina in materia di *golden power* (decreto-legge n. 21 del 2012) e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; l'articolo 18, comma 3-*bis*, lettera b) prevede l'attribuzione al commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova del compito di coordinare la realizzazione della tunnel subportuale e della diga foranea di Genova, agendo con i poteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018 e cioè in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale fatto salvo il rispetto del "codice antimafia" già richiamato e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; l'articolo 19-*bis*, comma 1, prevede che il commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte agisca con i poteri previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 (il cd. "decreto sbloccacantieri") e cioè in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di alcuni principi del codice dei contratti pubblici, del "codice antimafia" e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; *in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tale fattispecie (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 12 luglio 2023 sul disegno di legge C. 1279 di conversione del decreto-legge n. 88 del 2023).*

**L'articolo 21-*bis*, comma 1**, fa riferimento al "piano triennale di fabbisogno del personale", piano ora confluito, in base al DPR n. 81 del 2022, in un'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); *al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.*